

Consulenti del Lavoro
▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine


Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma
Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282
e-mail consiglionazionale@consulentidelavoro.it
C.F.: 80148330584



Roma, 14/07/2011

Prot. n. 6444/U/1

Allegati: 3



Ai Presidenti
Dei Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti
del Lavoro
LL.SS.

Oggetto: Tentativo di liberalizzazione Ordini Professionali –Comunicato Stampa congiunto

Cari Presidenti,

sarete certamente al corrente del tentativo di liberalizzazione degli Ordini professionali con un emendamento inserito nella bozza di Manovra Finanziaria.

L'intensa attività svolta in questi giorni ha portato al ritiro dell'emendamento (art. 39 bis) e alla formulazione di altra versione che esclude gli Ordini Professionali aventi per accesso gli Esami di Stato.

Per Vostra conoscenza Vi allego i citati documenti ed il comunicato stampa emanato da tutte le componenti del mondo libero professionale riunitosi oggi presso la nostra sede di Roma.

Siamo soddisfatti del risultato ma sappiamo che è una situazione complessa e continueremo a monitorarla, onde scongiurare altri attentati al valore delle Professioni.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Marina E. Calderone)
Marina Calderone

ADEPP

CONFPROFESSIONI

COMUNICATO STAMPA

Il CUP, Comitato Unitario delle Professioni, e le Professioni dell'Area Tecnica aderenti al PAT, di concerto con ADEPP e CONFPROFESSIONI, con riferimento alla Manovra Finanziaria in corso di approvazione in Parlamento

ESPRIMONO

PREOCCUPAZIONE:

- per la trattazione di una materia così delicata come quella riguardante l'intero sistema professionale italiano, senza la dovuta riflessione e sotto la spinta di un'emergenza alla cui soluzione in nulla può contribuire uno stravolgimento di quel sistema;
- per il formarsi nell'opinione pubblica di una visione, artatamente distorta, che confonde per difesa di "casta", l'affermazione di principi fondamentali per il corretto funzionamento dell'intero sistema professionale italiano;

APPREZZAMENTO:

- per l'intervenuta consapevolezza del mondo politico-istituzionale, della necessità di evitare- nell'interesse generale – decisioni inutilmente affrettate e pericolosamente dirompenti per il difficile equilibrio complessivo del sistema Paese;
- per l'atteggiamento del Ministro di Giustizia, degli altri Ministri vigilanti e di tutta quella parte dello schieramento parlamentare che ha sostenuto in maniera convinta e determinata il non inserimento nella manovra finanziaria di una norma genericamente ed inopinatamente “liberalizzatrice” delle professioni intellettuali, che non teneva conto dei risultati e delle riflessioni emerse dall'ormai quasi ventennale dibattito nel Parlamento e nel Paese e che negli ultimi 10 anni i professionisti sono passati da 1.300.000 a più di 2.000.000;
- per una norma che finalmente esplicita il diretto riferimento alla Costituzione Repubblicana, che all'art. 33, comma 5, dispone la necessità dell'esame di Stato per l'esercizio delle professioni intellettuali poi regolamentate in Ordini e Collegi;

CONFERMANO

la volontà unanime di tutto il mondo professionale italiano di pervenire nel più breve tempo possibile ad un razionale ammodernamento degli ordinamenti di tutte le professioni, adeguandoli a principi generali validi per tutti e rispondenti alle riconosciute mutate esigenze della società.

RICHIAMANO

la proposta, rispettosa dell'art. 33, comma 5, della Costituzione, presentata ufficialmente dagli ordini professionali e, ispirata tra gli altri, ai seguenti principi:

- funzione pubblicistica degli ordini;
- formazione professionale continua obbligatoria
- norme deontologiche rigorose e un sistema disciplinare più evoluto, celere e terzo
- costi ed onorari correlati all'entità ed alla qualità della prestazione
- garanzie patrimoniali relative alla responsabilità civile nei confronti dei terzi interessati
- pubblicità e trasparenza
- misure di promozione e sostegno dei giovani professionisti
- forme organizzative ad hoc per favorire l'aggregazione, nelle vesti di Società di Lavoro Professionale e non di società tipiche dell'attività d'impresa.

Quello cui si è ancora una volta assistito non risponde a requisiti di liberalizzazione e concorrenza del mercato, bensì a tentativi non celati di "industrializzazione" dei servizi delle Professioni intellettuali, che affrontano quotidianamente la concorrenza previa verifica, richiesta nel pubblico interesse, delle proprie competenze ed accettando la vigilanza sul corretto svolgimento della propria attività.

EMENDAMENTO - PRIMA VERSIONE

Dopo l'articolo 39, è inserito il seguente:

39-bis

(*Liberalizzazione delle attività professionali e d'impresa*)

1. L'accesso alle professioni e il loro esercizio si basano sul principio di libertà di impresa.
2. Le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e l'esercizio delle professioni devono garantire il principio di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative all'introduzione di restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni devono essere oggetto di interpretazione restrittiva.
3. Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle professioni previste dall'ordinamento vigente sono abrogate sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.
4. Il termine "restrizione", ai sensi del comma 3, comprende :
 - a) la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per l'esercizio, senza che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamente sulla base della popolazione o di altri criteri di fabbisogno;
 - b) l'attribuzione di licenze o autorizzazioni all'esercizio di una professione solo dove ce ne sia bisogno secondo l'autorità amministrativa; si considera che questo avvenga quando l'offerta di servizi da parte di persone che hanno già licenze o autorizzazioni per l'esercizio delle professioni non soddisfa la domanda da parte di tutta la società con riferimento all'intero territorio nazionale o ad una certa area geografica ;
 - c) il divieto di esercizio di una professione al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;
 - d) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio della professione;
 - e) il divieto di esercizio della professione in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
 - f) la limitazione dell'esercizio della professione ad alcune categorie professionali o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;
 - g) la limitazione dell'esercizio della professione attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;
 - h) l'imposizione di requisiti professionali in relazione al possesso di quote societarie;
 - i) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale;
 - j) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.
5. Le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma 4 possono essere revocate con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato su proposta dei Ministri della giustizia e dello sviluppo economico entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
6. Singole professioni possono essere escluse, in tutto o in parte, dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 3; in tal caso, la suddetta esclusione, riferita alle limitazioni previste dal comma 4, può essere prevista con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei ministri della giustizia e dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora:
 - a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico;

b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui è destinata;

c) la restrizione non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, nel caso di società, sulla sede legale dell'impresa.

7. Le disposizioni normative recanti obbligo di autorizzazione preventiva per l'esercizio di professioni diverse da quelle di cui al comma 3, se l'autorizzazione dipende dalla presenza di presupposti giuridici che l'amministrazione ha il dovere di stabilire in modo obiettivo, sono abrogate sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge; fatto salvo quanto disposto dal comma 8, la professione può pertanto essere liberamente esercitata allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data della comunicazione di inizio dell'attività professionale, accompagnata dalla documentazione attestante la conformità dell'attività alle correnti disposizioni normative. L'autorità può vietare l'esercizio della professione, entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione, se i presupposti legali non sono soddisfatti o se sulla base delle informazioni presentate non sembrano essere soddisfatti.

8. Alcune professioni possono essere esentate dalle previsioni del comma 7, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato su proposta dei Ministri della giustizia e dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora, fatto salvo il principio di proporzionalità, un prevalente interesse pubblico richieda il mantenimento delle precedenti disposizioni normative.

9. L'affidamento diretto ad Anas s.p.a., di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), numero 3), è effettuato soltanto nel caso di mancata aggiudicazione all'esito delle procedure di selezione di cui al numero 1) della medesima lettera b) ovvero di mancata partecipazione di concorrenti alle predette procedure.

EMENDAMENTO - VERSIONE DEFINITIVA

ART. 39 bis

A.S. 2814

All'articolo 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. Al fine di incrementare il tasso di crescita dell'economia nazionale, ~~però restando le~~ categorie di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, sentita l'Alta Commissione di cui al comma 2, il Governo formulerà alle categorie interessate proposte di riforma in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche; trascorso il termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciò che non sarà espressamente regolamentato sarà libero.

1-ter. Entro il 31 dicembre 2013 il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, approva, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, uno o più programmi per la dismissione di partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici non territoriali; i programmi di dismissione, dopo l'approvazione, sono immediatamente trasmessi al Parlamento. Le modalità di alienazione sono stabilite, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione. Il Ministro riferisce al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno sullo stato di attuazione del piano.";

b) al comma 2 dopo le parole "dei servizi" sono inserite le seguenti: "e delle attività economiche".

Conseguentemente,

- alla rubrica dell'articolo 29 le parole "e dei servizi" sono sostituite dalle seguenti: "dei servizi e delle attività economiche";

- all'articolo 36, al comma 2, lettera b), numero 3), prima della parola "affidamento" sono inserite le seguenti: "in alternativa a quanto previsto al numero 1);";

IL RELATORE

